





**Statuto della**  
**“ ASSOCIAZIONE API RIMINI E MONTEFELTRO “**

**PARTE PRIMA**

**Art 1 Denominazione**

E' costituita "l'Associazione Api Rimini e Montefeltro".

L'Associazione ha sede in Rimini, Via Carlo Dossi n. 15 C.F. \_\_\_\_\_

In seguito si farà riferimento ad essa col termine Associazione.

**Art. 2 Durata**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2030. La durata potrà essere prorogata di altro anno e così di seguito di anno in anno con delibera dell'assemblea dei soci.

**Art.3, Scopi e finalità**

L'Associazione che non ha fini di lucro, intende tutelare, promuovere e valorizzare l'apicoltura nel territorio della provincia di Rimini, del suo entroterra e del Montefeltro.

In particolare l'Associazione si propone:

13. Di provvedere all'organizzazione degli apicoltori residenti sul territorio di competenza, nonché alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei relativi prodotti;
14. Promuovere ogni azione utile e valida per la difesa, la promozione e l'incremento dell'apicoltura locale.
15. Attuare iniziative per la commercializzazione e per la collocazione dei prodotti degli alveari.
16. Selezionare e individuare i fornitori per l'acquisto dei materiali di consumo.
17. Incentivare l'impollinazione incrociata quale elemento utile ed indispensabile all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.
18. Organizzare corsi di aggiornamento di tecnica apistica con l'impiego di tecnologia adeguate.
19. Favorire la diffusione fra i soci di informazioni riguardanti nuove tecnologie e modalità produttive.
20. Promuovere l'adozione di arnie da parte di istituzioni (scuole, comuni ecc.) enti pubblici o privati.
21. Di rappresentare gli interessi degli apicoltori locali nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali sia locali che nazionali che comunitarie.
22. Di collaborare e vigilare con gli organi ed autorità competenti per l'osservanza e per le applicazioni delle norme relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti

dell'alveare e per la salvaguardia dagli atti di concorrenza sleale, dalle contraffazioni e l'uso improprio delle denominazioni adottate.

23. Promuovere e valorizzare la produzione di montagna in particolare effettuare qualsiasi iniziativa al fine di valorizzare le produzioni del miele del Montefeltro, anche sviluppando iniziative che possano portare alla creazione di un marchio qualitativo tipo IGP (indicazione geografica protetta o DOP ( denominazione di origine protetta) al fine di rendere più remunerativo l'allevamento apistico di montagna, garantire un reddito migliore e più remunerativo per gli apicoltori, fornendo un'occasione in più per la permanenza in montagna dei giovani e garantendo una migliore biodiversità dell'ambiente.
24. Salvaguardare le api e tutti gli insetti pronubi, in qualsiasi ambiente sia esso cittadino, agricolo, nella collina e nella montagna quale anello debole ma fondamentale della catena riproduttiva vegetale, al riguardo di inquinanti ambientali lesivi, diffusi sia da privati che da enti pubblici, sostenendo azioni sia promozionali che di supporto che legali al fine del raggiungimento dell'obiettivo.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative , stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie.

#### **Art. 4- i soci**

Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutti i detentori di alveari in provincia sia come persone fisiche che giuridiche, che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.

Potranno inoltre aderire all'associazione purché non vi siano conflitti di interessi o competenze le organizzazioni agricole, dell'artigianato o dell'industria, cooperative o consorzi, pubbliche amministrazioni e associazioni culturali diverse.

I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione iniziale e al pagamento e di una quota associativa annuale i cui importi sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del consiglio direttivo.

Le persone giuridiche fanno parte dell'associazione tramite il loro legale rappresentante oppure un delegato, Il delegato non deve risultare socio a titolo individuale.

I soci in regola con il pagamento delle quote dell'associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti gratuitamente dall'associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessate ad esse.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

### **Art.5- Ammissione, esclusione e recesso dei soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal consiglio direttivo a seguito di domanda scritta dell'interessato.

La domanda sarà indirizzata al presidente e deve indicare, oltre all'accettazione dello statuto, dei regolamenti attuativi e degli organi di rappresentanza sociali, i seguenti dati:

-Cognome, nome, luogo di nascita, domicilio p. iva o C.F., numero di alveari denunciati alle AUSL di competenza, sia nel territorio provinciale che all'esterno dello stesso.

- Specificare se svolge l'attività secondo procedure assoggettate al controllo ( biologico, QR, ecc.)
- Nel caso di Organizzazioni dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, cooperative o consorzi, pubbliche amministrazioni e associazioni culturali diverse, nella domanda presentata dovrà essere indicata la motivazione della richiesta.

Il rapporto associativo, una volta approvata l'adesione da parte del consiglio direttivo, si intende costituito a tempo indeterminato. L'adesione pertanto non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualità di socio si perde per esclusione o per recesso quando:

- 1) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti e delibere assembleari ad esso connessi.
- 2)Arrechi in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione.
- 3)Non adempia, puntualmente, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività dell'associazione.
- 4)Svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'associazione.
- 5)Perda i requisiti previsti per l'ammissione.
- 6)Non adempia il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione del socio inadempiente dovrà essere comunicata a mezza lettera raccomandata e dovrà contenere le motivazioni dell'espulsione. Diviene efficaci trenta (30) giorni dopo la ricezione.

Entro 30 (trenta ) giorni dalla ricezione del provvedimento, il socio può fare opposizione, qualora ritenga le motivazioni non siano a lui imputabili, l'opposizione non sospende l'efficacia del

provvedimento, la cui esecuzione potrà essere sospesa dal consiglio dei provibiri, quale organo preposto alla risoluzione delle controversie fra soci ed associazione.

Il socio escluso decade dalla data di provvedimento, dall'esercizio dei diritti attivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Eventuali controversie in merito all'ammissione o all'esclusione saranno comunque decise dal consiglio dei provibiri.

In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del socio defunto presentando domanda scritta di successione al consiglio direttivo che delibererà in merito, oppure potrà presentare domanda di recesso.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato od espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative o ai contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

## **Parte seconda**

### **Art.6- Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea generale dei soci
- 2) Il consiglio direttivo
- 3) Il presidente del consiglio direttivo
- 4) Il collegio dei provibiri

### **Art 7- L'assemblea generale dei soci**

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente e in subordine dal socio più anziano di vita associativa ( a parità di condizione prevarrà l'età anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci. La richiesta motivata andrà indirizzata al presidente del consiglio direttivo, accompagnata dalla firma di tutti i richiedenti.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal consiglio direttivo in persona del residente mediante lettera ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche a mezzo fax, o posta elettronica, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo dell'incontro, che può essere diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei

presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria dei soci;

-Spettano all'Assemblea:

- a) -discutere ed approvare le relazioni del Presidente;
- b) -discutere ed approvare i bilanci;
- c) -eleggere i componenti il Consiglio e sostituire i membri che sono venuti a mancare;
- d) -discutere e deliberare sulle direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- e) -discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno;
- f) -modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il Liquidatore;
- g) -nominare i Revisori dei Conti ed il loro Presidente anche fuori del proprio seno;
- h) -Nominare i Provisori, anche fuori del proprio seno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, con delega scritta, un numero massimo di dieci soci con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, a richiesta, a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'associazione. Per la validità dell'assemblea straordinaria, valgono gli stessi criteri adottati per l'assemblea ordinaria.

### **Art.8- il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è costituito da cinque massimo sette membri eletti dall'Assemblea, i quali eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. Il Presidente sceglie il segretario che redige il verbale in apposito Registro e lo legge per l'approvazione, all'inizio di ogni riunione successiva. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Consiglio è convocato dal Presidente ordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da un terzo del Consiglio.

Il Consiglio è valido con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità decide il voto del Presidente.

In caso di cessazione dei membri del consiglio direttivo, gli altri consiglieri provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione con altri soci, scelti tra i primi non eletti nell'ultima elezione, i quali dureranno in carica fino alla fine della naturale scadenza del consiglio in carica.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti convocheranno d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il consiglio viene convocato dal presidente almeno 2 volte all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da parte da almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione può avvenire in forma scritta, per posta normale o elettronica, fax o sms.

La seduta del consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale da parte del segretario.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente e fissa la responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

### **Art.9 – Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Eleggere nel proprio ambito il presidente e il vicepresidente.
- Convocare l'assemblea dei soci
- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea.
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione.
- Elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa di entrata relativa al periodo dell'anno.
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- Stabilire gli importi delle quote di ammissione e di adesione annuale dei soci.
- Deliberare sull'ammissione od esclusione dei soci.



– Deliberare sull'adesione dell'associazione ad altre associazioni a carattere Regionale o Nazionale che possano consentire il raggiungimento o rappresentare gli interessi dell'associazione.

### **Art.10 – Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed è responsabile in giudizio, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per il raggiungimento del programma definito dal consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in caso di urgenza si ritenessero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del consiglio direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la rettifica.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma spettano al vice presidente.

Il presidente può delegare, per la rappresentanza dell'associazione presso terzi, il vice presidente o altri membri del consiglio di amministrazione, in funzione delle specifiche capacità che il ruolo da ricoprire richiede.

### **Art.11- il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei proviviri, se nominato, è composto da 3 membri, nominati dall'assemblea anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica del membro del Collegio dei proviviri è incompatibile con quella di membro del consiglio.

E' di competenza dei proviviri la risoluzione delle controversie sorte tra i Soci, L'Associazione e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.

Qualunque controversia o vertenza che sorga nell'ambito dell'attività dell'associazione, sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Proviviri, il quale pronuncerà le sue decisioni secondo equità e senza formalità di procedura.

## **PARTE TERZA**

### **Art.12- il patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- Dalle quote di ammissione
- Dalle quote associative annue
- Dai contributi dello stato e dell'ente pubblico e privato
- Rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci.
- Proventi derivanti da prestazioni marginali o commerciali rese a terzi
- Dai beni immobili o mobili acquistati o prevenuti a qualsiasi titolo.
- Da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, proventi anche da non soci
- Da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere e migliorare l'attività dei soci.

In via accessoria ed ausiliaria, secondaria e comunque marginale può eventualmente svolgere le seguenti attività commerciali:

- Prestazioni di servizi rese ad enti pubblici o privati.
- Partecipazione dei soci a manifestazioni o iniziative promosse da enti pubblici o privati.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a consorzi tra enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi di realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art.13 – Esercizio Sociale e Finanziario**

Il L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art.14 – Libri sociali e registri contabili**

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci

b) il libro del verbale e delle deliberazioni dell'Assemblea

c) il libro verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgente nell'ambito dell'organizzazione.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

### **Art 15 – Regolamento interno**

Per quanto non previsto dal presente statuto, qualora se ne ravvisasse la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del consiglio direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

### **Art 16 – Scioglimento dell'Associazione**

La decisione di scioglimento dell'Associazione, potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti in apposita Assemblea Straordinaria, convocata e valida a deliberare secondo quanto disposto dall'Art.7.

L'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra

Associazione o Ente avente finalità analoghe alla propria, o ai fini di pubblica utilità,

### **Art.17 – Disposizioni finali**

Il presente statuto strutturato in tre parti per complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

### **Art.18 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle disposizioni delle altre leggi vigenti in materia.

Il Presidente

Il Segretario

Dettori Angelo

Pantaleoni Paolo

Il Vice presidente

Nicoletti Matteo